



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 20/02/2002

REGOLAMENTO REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 2

"Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per il Lavoro".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti Regionali;

Visto la L.R. n. 19/99 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego", che all'art. 5 prevede l'istituzione della "Agenzia Regionale per il lavoro", dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile;

Visto il punto 5 del suddetto articolo che individua nel Direttore Generale e nel Collegio dei Revisori gli organi istituzionali dell'Agenzia; nei successivi punti 6 e 7 vengono precisati i compiti dei due organismi;

Visto il punto 9 che prevede la predisposizione di un regolamento che deve disciplinare "... le modalità di nomina e funzionamento degli organi, i rapporti con gli organi e le strutture regionali, nonché gli organismi consultivi previsti dalla presente L.R. n. 19/99, la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa, i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità";

Visto il punto 10 che indica l'iter amministrativo del citato "regolamento" che ne prevede l'approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 (Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro) e 9 (Comitato Istituzionale di Coordinamento); tale procedura è superata per effetto della legge costituzionale n. 1/99, recepita dalla G.R. nella seduta del 3/7/2000, in virtù della quale il potere regolamentare è passato dal Consiglio alla Giunta Regionale;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per il

Lavoro istituita in conformità alla Legge Regionale n. 19 del 5 maggio 1999 - recante "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego" - dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile.

2. In aderenza alle prescrizioni della legge regionale 19/99, l'Agenzia Regionale per il Lavoro costituisce articolazione organizzativa del sistema regionale per l'impiego ed ha compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro conferite alla Regione.

Articolo 2

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

Il Direttore generale;

Il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta Regionale, secondo la normativa vigente, tra il personale della Pubblica Amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro o fra personale esterno all'Amministrazione in possesso di analoghi requisiti.

3. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato quinquennale rinnovabile a norma del Decreto Legislativo 80/98, della legge regionale 19/99 combinato disposto articoli 11 e 14 e della direttiva P.C.M. 1 luglio 1999 relativa ai contratti della dirigenza.

4. Il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e due supplenti individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, è nominato dalla Giunta Regionale.

5. I revisori durano in carica cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la durata della Legislatura. Possono essere confermati una sola volta.

6. I revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dall'incarico. Detta decadenza si verifica anche nel caso di altra causa ostativa allo svolgimento del mandato e si provvede alla relativa sostituzione con le modalità di cui al punto 4 precedente.

7. Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta Regionale in conformità alle normative regionali.

Articolo 3

Principi organizzativi

1. L'Agenzia Regionale del Lavoro persegue il conseguimento dei risultati relativi:

a) Agli obiettivi definiti nella Legge Regionale n. 19 del 05 maggio 1999 art. 5;

b) Alle ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale ad essa attribuite dalla Giunta Regionale e regolate da rapporti convenzionali (art. 5 comma 4 L.R. 19/99);

2. La struttura dipartimentale è organizzata in aree (ex art. 5 c. 2 L.R. 19/99) riferite a:

politiche e servizi per il lavoro (art. 5 c. 2 - let. a - L.R. 19/99);

qualità e certificazione dei servizi per il lavoro e sistemi di monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro (art. 5 c. 2 - let. b. c - L.R. 19/99);

Sistema informativo SILP e quant'altro indicato (nell'art. 5 c. 2 - let. d - L.R. 19/99);

Servizi per lo sviluppo di nuova imprenditoria e sostegno alle P.M.I. (art. 5 c. 2 - let. e - L.R. 19/99);

Servizi generali di direzione e amministrazione, per gli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo legati al funzionamento dell'Agenzia.

3. Il Direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione, coordinamento e controllo assegna a ciascuna area le risorse umane della dotazione organica.

4. L'Agenzia può svolgere attività di assistenza tecnica a favore di privati a titolo oneroso purché senza

pregiudizio per il prioritario assolvimento dei compiti d'istituto. L'onere corrispondente è determinato dal dirigente con le modalità descritte al punto 3 lettera e) dell'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 4

Personale e dotazione organica

1. La prima dotazione organica dell'Agenzia Regionale del Lavoro, per effetto dell'articolo 14 della legge regionale 19/99, comma 1, è costituita dal personale in servizio presso la ex Agenzia per l'impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 così come indicato dal D.P.C.M. 5 agosto 1999 pubblicato in G.U. Serie generale n. 277 del 25 novembre 1999 di trasferimento delle risorse alla Regione. Essa è costituita da:

1 Direttore generale;

12 esperti;

15 unità di personale amministrativo articolate per livelli, secondo la Tabella allegata al decreto citato.

2. In attesa della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 14 comma 2 della L.R. 19/99, la Giunta Regionale su proposta del Direttore Generale dell'Agenzia determina le retribuzioni per il personale contrattualizzato.

3. La Giunta Regionale, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, sentite le OO.SS. e acquisito il parere della C.R.P.L., delibera le variazioni della dotazione organica, a partire dal personale trasferito dal Ministero del Lavoro, nonché con risorse umane esperte, per specifiche funzioni a tempo e per progetti speciali.

Articolo 5

Esercizio delle funzioni di Direzione

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Regionale del Lavoro, esercita tutti i poteri di gestione economica finanziaria e di organizzazione e risponde dei risultati conseguiti alla Giunta Regionale per il tramite dell'Assessore al Lavoro e/o un suo delegato competente nel rispetto del presente regolamento.

2. Il Direttore generale cura le relazioni istituzionali dell'Agenzia.

3. Il Direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, provvede con propri atti tramite il servizio di Tesoreria Regionale nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 9 del presente Regolamento relativamente alla contabilità ordinaria e speciale.

4. Il Direttore generale, in particolare, coerentemente con le prescrizioni della legge 19/99 e nel rispetto del presente regolamento:

a) Formula il piano annuale delle attività nell'ambito del P.T.O. che viene approvato dalla Giunta Regionale previo parere degli organismi collegiali di cui ai commi 8 e 9 art. 5 L.R. 19/99;

b) Predispose il bilancio preventivo economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'annualità di riferimento;

c) Predispose il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;

d) Determina i programmi di attuazione e l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) Adotta gli atti relativi alla prestazione di servizi a titolo oneroso richiesti da privati;

f) Individua, tra i collaboratori, un vicario che ne eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo e limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna;

g) Trasmette al Collegio dei Revisori tutti gli atti sottoposti al controllo secondo le disposizioni contenute all'art. 6 del presente Regolamento;

h) Partecipa ai lavori della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e del Comitato

Articolo 6

Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il Direttore generale dell'Agenzia convoca i revisori entro trenta giorni dalla costituzione del Collegio. Nella prima seduta il Collegio elegge il Presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del Presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni, fino alle elezioni del nuovo Presidente, sono effettuate dal componente più anziano di età.
2. Le adunanze del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due componenti. In tal caso le decisioni devono essere assunte all'unanimità. Il Collegio tiene un libro di adunanze e delle deliberazioni nei quali verbalizza lo svolgimento di ciascuna seduta.
3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'Agenzia regionale del lavoro nonché sulla regolarità contabile degli atti e sulla conformità del bilancio di esercizio alle norme di legge, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al Direttore e che allega agli atti del bilancio da trasmettere alla Giunta Regionale.
4. Il Collegio può chiedere per iscritto al Direttore dell'Agenzia informazioni sull'andamento della gestione e su specifici atti.

Articolo 7

Procedura per il controllo

1. Il Direttore dell'Agenzia trasmette al Collegio, entro 5 giorni dalla loro adozione, gli atti soggetti al controllo.
2. Il Collegio nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento degli atti può esprimere sugli stessi rilievi, il cui mancato inoltro equivale a riscontro passivo.

Articolo 8

Pubblicità degli atti e accesso ai documenti

Il Direttore definisce la pubblicazione degli atti e le modalità di accesso ai documenti amministrativi uniformandosi alle prescrizioni di cui alla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e alla L. 675/99 sulla privacy e nomina il responsabile del sistema informativo che cura quanto sopra.

Articolo 9

Risorse finanziarie e patrimoniali

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'agenzia sono costituite:
 - a) Da quota spettante all'Agenzia delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione Puglia destinate al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ivi compreso personale e locazioni;
 - b) Dai corrispettivi di prestazioni rese a titolo oneroso in favore di soggetti pubblici o privati sulla base di convenzioni, protocolli di collaborazione ecc ... ; il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/99 art. 5 lett. f - g;

c) Dai trasferimenti rivenienti da convenzioni stipulate per le attività di cui all'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 19/99;

d) Da trasferimenti di risorse finanziarie rivenienti dal Bilancio Regionale per specifiche destinazioni, comprese le risorse derivanti dai fondi strutturali U.E.

2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:

a) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili trasferiti dalla Regione individuati all'interno delle risorse trasmesse dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 469/97;

b) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili successivamente acquisiti nell'esercizio dell'autonomia patrimoniale riconosciuta all'Agenzia.

Del patrimonio come sopra costituito si provvede a redigere e ad aggiornare l'inventario.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla legge regionale 19/99 ed alla normativa regionale vigente.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 febbraio 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

La Legge Regionale 5 maggio 1999, N. 19 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego", pubblicata nel B.U.R.P. 11 maggio 1999, n. 48, è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 30/96 e 9/00.

Note all'art. 2

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997; n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82, S.O.

L'art. 11 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

Art. 11

(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)

1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Per l'art. 14 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, vedi nota al successivo art. 4.

La Direttiva P.C.M. 1 luglio 1999 "Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza" è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 1999, n. 172.

Nota all'art. 3

L'art. 5 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n. 19, così dispone:

Art. 5

(Agenzia regionale per il lavoro)

1. E' istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:
 - a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;
 - b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;
 - c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
 - d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura dei SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;
 - e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;
 - f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);
 - g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.

3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.
5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.
6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.
7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.
9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:
 - a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi;
 - b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con ali organismi consultivi previsti dalla presente legge;
 - c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
 - d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.
10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'art.4

L'art.14 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n.19, così dispone:

Art. 14

(Norme transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19 della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. E' consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.
3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.
4. E' istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.
5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.
6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80,

dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

Nota all'art. 8

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 9

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.